

ORDINANZA n. 11 del 30/12/2022

Oggetto: Sosta temporanea di merci e materiali in banchina, ex art. 50 Cod. Nav. Modifica delle Ordinanze n. 1/2018 e n. 20/2020.

Vista l'Ordinanza n. 1/2018 del 22/2/2018 di questa Autorità di Sistema Portuale con la quale è stata riformulata la disciplina interna della sosta temporanea di merci/materiali in banchina, ex art. 50 Cod. Nav., estendendone l'applicazione anche ai nuovi porti di Trapani e Porto Empedocle ricompresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Ente;

Viste le Ordinanze modificative n. 20/2020 del 26/08/2020 e le successive n. 11/2021, n. 20/2021 e n. 06/2022 con cui, per le motivazioni ivi argomentate, è stato modificato l'art. 5 della citata Ordinanza n. 1/2018 introducendosi, temporaneamente e limitatamente ai porti di Trapani e Porto Empedocle un periodo di franchigia di n.10 (dieci) giorni, quale forma di incentivazione dei traffici portuali dei medesimi porti sino al 31.12.2022

Considerato che questa Autorità ha in corso l'istruttoria interna per una rivisitazione generale della disciplina interna della materia, anche tenuto conto della recente assunzione della gestione dei porti di Gela e Licata;

Visto l'art. 50 cod. nav.;

Vista la L. n.84/94 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

Visto il Decreto del M.I.M.S. n.282 in data 13 luglio 2021;

ORDINA

Articolo 1

La disciplina di cui all'Ordinanza n. 1/2018 come modificata dall'Ordinanza n. 20/2020 è prorogata per ulteriori due mesi, a far data dal 1 gennaio 2023 e, pertanto, sino al 28 febbraio 2023.

Articolo 2

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale e sull'Albo Pretorio on line di questa Autorità ed entra in vigore a far data dal 01-01-2023.

Il Presidente

Dott. Pasqualino Monti

Il Dirigente dell'Area Demanio:
Avv. Caterina Montebello

Visto: Il Segretario Generale:
Dott. Luca Lupi